

AEFFE S.p.A.

Sede in San Giovanni in Marignano - RN

Via delle Querce 51

Capitale sociale € 26.840.626,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407

R.E.A. di Rimini iscrizione n. 227228

* * * * *

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE

La presente relazione, relativa al progetto di fusione per incorporazione di Ferretti Studio S.r.l. ("Ferretti Studio") in Aeffe S.p.A. ("Aeffe"), è redatta dal consiglio di amministrazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. nonché in osservanza alle disposizioni dell'Allegato 3A al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (e successive integrazioni e modifiche).

Ai fini di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19.10.1998, si precisa che l'operazione di fusione oggetto della presente relazione è considerata "non significativa".

1a. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.

Ferretti Studio è posseduta interamente da Aeffe S.p.A. e è società sottoposta a direzione e controllo della stessa Aeffe.

Lo scopo della fusione per incorporazione di Ferretti Studio in Aeffe è quello di semplificare l'assetto organizzativo mediante integrazione della società che genera lo stile dei prodotti contraddistinti dai marchi "Alberta Ferretti", "Philosophy di Alberta Ferretti", "PHILOsophy" e "Philosophy" nell'ambito della struttura produttiva di Aeffe S.p.A. La fusione delle due realtà giuridiche permetterà un maggiore e più immediato coordinamento tra la parte creativa dello stile e le parti produttiva e commerciale dell'azienda. La fusione ha inoltre l'obiettivo di incrementare il migliore sfruttamento delle sinergie tra gli stilisti, gli uffici collezione e il procedimento produttivo da un lato e gli stilisti e gli uffici commerciali dall'altro. Il maggiore e più puntuale coordinamento delle funzioni sopra descritte avrà come risultati non solo la più precisa e puntuale possibile attenzione diretta dello stilista alla realizzazione delle proprie collezioni, ma anche la miglior gestione dei tempi e dei costi della produzione dei campionari e dei prodotti destinati alla clientela, il cui processo creativo beneficerà inoltre del

costante confronto degli stilisti con la direzione commerciale, chiamata a collaborare nell'individuazione dei *trend* richiesti dal mercato e delle esigenze dei clienti finali. Aeffe, in esito all'incorporazione, acquisirà anche la titolarità dei seguenti marchi d'impresa di proprietà di Ferretti Studio:

Nazione	Marchio	Classi	Data Registrazione Numero	Data Deposito Numero	Data Scadenza
ITALIA	FEMINA BY ALBERTA FERRETTI	3	13/07/2007 - 1055906	02/05/2003 - TO2003C001192	20/11/2012
ITALIA	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	3	-	18/12/2003 - TO2003C003422	30/12/2013
ITALIA	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	9	-	17/08/2005 - TO2005C002471	20/10/2015
Marchio Internazionale	FEMINA BY ALBERTA FERRETTI	3	14/04/1993 - 598826	11/12/1992 - 24169-D/92	14/04/2013
Marchio Internazionale	AF ALBERTA FERRETTI SGUARDO DI DONNA	9	20/09/1994 - 625608	05/08/1994 - 24101-D/94	20/09/2014
Marchio Internazionale	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	9	12/03/2006 - 652209	07/03/2006 - 23972-D/2006	12/03/2016
GERMANIA	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	3	- 39513106.5	-	31/03/2015
GRAN BRETAGNA	ALBERTA FERRETTI	3	07/02/2000 - 2221451	07/02/2000 - 2221451	07/02/2010
GRAN BRETAGNA	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	03,09,	02/03/2001 - 2263041	02/03/2001 - 2263041	02/03/2011
GRAN BRETAGNA	PHILOSOPHY	25	11/02/2005 - 1335163	-	11/02/2015
GRAN BRETAGNA	ALBERTA FERRETTI (FIRMA)	9	21/04/2006 - 1381378	-	21/04/2016
GRAN BRETAGNA	PHILOSOPHY	09,14,18,24, 25,35,41,	25/10/2006 - 2125095	-	25/10/2016
HONG KONG	ALBERTA FERRETTI	3	30/11/2006 - 200011739	-	24/02/2017
HONG KONG	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	3	30/11/2006 - 200206605	-	08/03/2017
U.S.A.	PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI	9	25/03/2008 - 3400727	27/12/2006 - 77/072008	25/03/2018

Oltre ai marchi sopra indicati, Ferretti Studio può considerare, quali *assets* significativi, i contratti di consulenza stilistica stipulati con Aeffe S.p.A. e Velmar S.p.A. relativamente allo sviluppo delle collezioni, rispettivamente di abbigliamento pret a porter e di abbigliamento intimo e mare, portanti i marchi “Alberta Ferretti”, “Philosophy di Alberta Ferretti”, “PHILOsophy” e “Philosophy”; peraltro, per effetto della fusione, il contratto di consulenza stilistica sottoscritto con Aeffe S.p.A. si estinguerà per confusione e quello con Velmar S.p.A. proseguirà permettendo la coincidenza della società licenziante dei marchi (Aeffe) con la società (Ferretti Studio) che fornisce assistenza stilistica alla licenziataria Velmar S.p.A.

1.a.bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile.

La fusione non prevede alcun indebitamento.

1.b) Ove la fusione comporti un concambio di titoli, illustrazione dei valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie.

La fusione non prevede alcun concambio di titoli.

1.c) Rapporto di cambio stabilito ed criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, la fusione avverrà mediante l'annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale della società incorporanda Ferretti Studio senza che si proceda ad alcuna attribuzione di quote di partecipazione della società incorporante.

Dunque, poiché la fusione per incorporazione riguarda una società le cui quote sono interamente possedute dalla società incorporante, per effetto della disposizione prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile, non risulta necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

Si segnala infine che la situazione patrimoniale di Ferretti Studio S.r.l. al 30/09/2009 evidenzia una perdita pari a Euro 1.266.145.

Tale perdita risulta fin da ora superiore al patrimonio netto della società e si renderebbe quindi applicabile, alla data di approvazione della bozza di bilancio di esercizio, l'art. 2447 del codice civile (riduzione del capitale al di sotto del limite legale). Tuttavia, in considerazione del fatto che:

- Ferretti Studio S.r.l. verrà incorporata in Aeffe S.p.A. entro il prossimo 30 aprile 2010;

- Ferretti Studio è interamente posseduta da Aeffe S.p.A. e che, quindi, sotto il profilo economico le perdite di Ferretti Studio non modificano il rapporto di cambio ai fini dell'incorporazione;
- Aeffe S.p.A. ha riserve ben superiori alle perdite patite dalla società;

si ritiene, conformemente al parere della dottrina in materia, di non dover procedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale di Ferretti Studio S.r.l. prima che tali effetti avvengano nell'ambito del procedimento di fusione.

1.d) Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse.

Si veda quanto indicato al precedente punto 1.c).

1.e) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

1.f) Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 172, comma 9, del T.U.I.R. si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi delle società, gli effetti della fusione decorreranno anch'essi a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

1.g) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.

In considerazione del fatto che la fusione comporterà l'annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale della società incorporanda Ferretti Studio senza che si proceda ad alcuna attribuzione di quote di partecipazione della società incorporante, a seguito della fusione non si verificheranno cambiamenti rispetto dell'attuale azionariato rilevante di Aeffe S.p.A. né sull'assetto di controllo di Aeffe S.p.A. stessa.

1.h) Effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

Non esistono patti parasociali tra gli azionisti della società incorporante né tra gli azionisti

della società incorporanda.

1.) Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile.

Non applicabile.

1.) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

Non applicabile.

Si precisa infine che:

- non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato;
- non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- nella stesura del progetto di fusione non sono state riscontrate difficoltà di valutazione.

Ai sensi dell'art. 2501 – *septies* del Codice Civile, il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile unitamente all'altra documentazione prevista dalla Legge, verranno depositati, nei 30 giorni che precedono la data prevista per l'adozione delle rispettive delibere, presso la sede delle Società partecipanti alla fusione e presso la società di gestione del mercato affinché i Soci possano prenderne visione ed ottenerne copia.

La suddetta documentazione verrà inoltre trasmessa alla Consob a cura della società incorporante Aeffe S.p.A.

San Giovanni in Marignano, 18 dicembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Massimo Ferretti